



Allegato "E" al n. 17340 di raccolta

STATUTO FONDAZIONE

DISIANO PREITE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Denominazione)

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seg. del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito, "codice del Terzo settore"), la "Fondazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell'impresa Ente del Terzo Settore" o, più brevemente, "Fondazione Disiano Preite ETS".

2. La Fondazione risulta dalla trasformazione (in seguito, la "Trasformazione") della Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell'impresa, (in seguito, l'"Associazione Disiano Preite") con delibera dell'assemblea del 19 gennaio 2026 (in seguito, la "Delibera di trasformazione").

3. La Fondazione è intitolata a Disiano Preite, insigne studioso e professore di Diritto commerciale nell'Università statale di Milano, prematuramente scomparso e al quale i fondatori sono profondamente legati da vincoli umani e scientifici. La Fondazione, come in precedenza l'Associazione dalla quale scaturisce, vuole raccogliere e continuare l'iniziativa scientifica e culturale nel campo del diritto dell'impresa in una prospettiva civica, solidaristica e di utilità sociale.

Art. 2

(Sede-Durata)

1. La Fondazione ha sede in Bologna (BO).

2. Possono essere aperti uffici di rappresentanza o amministrativi e delegazioni sia in Italia, sia all'estero.

3. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 3

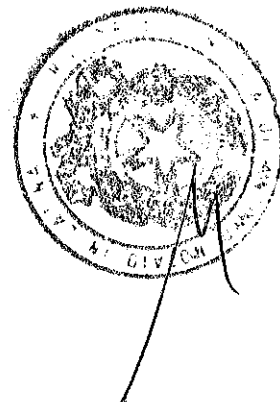
(Scopo e oggetto)

1. La Fondazione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione e in applicazione delle disposizioni del codice del Terzo settore, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del codice del Terzo settore:

- la formazione universitaria e post-universitaria [lettera g) dell'art. 5 CTS];

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lettera h) dell'art. 5 CTS];

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di



interesse generale di cui all'art. 5 CTS [lettera i) dell'art. 5 CTS];

In particolare la Fondazione, per meglio realizzare le attività di interesse generale sopra indicate, può specificamente:

- realizzare ricerche giuridiche nel campo del diritto dell'impresa, anche con la partecipazione di studiosi e operatori esterni alla Fondazione;
- promuovere iniziative scientifiche e culturali volte all'approfondimento anche interdisciplinare dei temi di attualità del diritto dell'impresa; organizzare e promuovere convegni, congressi, incontri e giornate di studio, seminari e ogni altra opportuna iniziativa scientifica con la partecipazione di studiosi e operatori anche esterni alla Fondazione;
- dare stimolo e promuovere l'iniziativa degli studiosi più giovani nella ricerca in materie attinenti al diritto dell'impresa mediante la partecipazione degli studenti, dei laureati, dei dottorandi e dei dottori di ricerca delle diverse facoltà universitarie italiane a seminari, incontri, tavole rotonde, corsi monografici e iniziative analoghe, eventualmente anche con l'istituzione di borse di studio e di contributi e sovvenzioni agli studi;
- realizzare un continuo aggiornamento sulle più significative iniziative scientifiche e novità normative nel settore del diritto dell'impresa.
- promuovere la collaborazione con Autorità, Istituzioni e Organi con funzioni istituzionali nella vigilanza, nel controllo, nella regolamentazione e nella giurisdizione relative ai diversi aspetti dell'impresa, anche formulando proposte operative traducibili in norme di regolazione;
- porre in essere uno scambio di esperienze con la giurisprudenza anche mediante la raccolta di provvedimenti, massime e orientamenti delle corti e, in particolare, realizzare e promuovere il sito "Giurisprudenza delle imprese" e la sua consultazione anche attraverso l'uso di strumenti di intelligenza artificiale, appositamente messi a punto privilegiando il rigore scientifico e metodologico;
- promuovere pubblicazioni di riviste, monografie, saggi, manuali e commenti sui diversi temi del diritto dell'impresa, se del caso dando anche supporto alla rivista Analisi Giuridica dell'Economia - AGE, quando richiesto dai suoi Direttori;
- curare il collegamento con fondazioni e associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità scientifiche, anche in settori collegati o complementari al diritto dell'impresa;
- tenere rapporti di collaborazione e di scambio con Università e altre istituzioni di ricerca e di istruzione pubbliche e private;

- 
- partecipare ad associazioni, enti, organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe o attinenti alla propria oppure che svolgono attività connesse o strumentali a quelle della Fondazione, sviluppando la rete di relazioni nazionali e internazionali della Fondazione;
 - partecipare a società strumentali e di servizi, anche appositamente costituite, nell'ambito degli scopi e delle attività principali e secondarie della Fondazione, se opportuno per la loro migliore realizzazione.

2. La Fondazione, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 5 e dall'art. 6 del codice del Terzo settore, può esercitare direttamente o indirettamente attività secondarie e strumentali rispetto alle attività indicate nei precedenti commi.

3. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 7 del codice del Terzo settore.

4. La Fondazione può altresì svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate e compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione del suo oggetto.

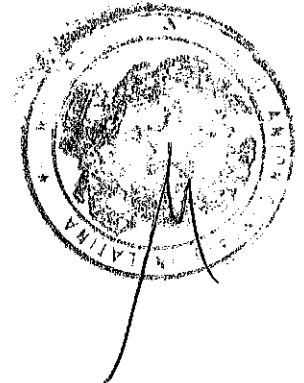
TITOLO II

Fondatori, Sostenitori, patrimonio ed entrate di gestione

Art. 4

(Patrimonio. Responsabilità)

1. Il patrimonio della Fondazione non può essere inferiore a 30.000 (trentamila) euro.
2. Quando risulti che il patrimonio è diminuito di oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, il Consiglio di amministrazione o nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo deve senza indugio sottoporre ai Fondatori gli opportuni provvedimenti per la ricostituzione del patrimonio almeno nel valore minimo indicato nel comma 1 oppure per la trasformazione, la fusione o la messa in liquidazione della Fondazione.
3. Per le obbligazioni della Fondazione risponde esclusivamente quest'ultima con il suo patrimonio.
4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - a) il Fondo di trasformazione, nel quale è confluito il netto patrimoniale dell'Associazione Disiano Preite risultante dalla Delibera di trasformazione;
 - b) il Fondo Fondatori, nel quale confluiscono i contributi al patrimonio versati dai Fondatori;
 - c) il Fondo avanzi, nel quale confluiscono gli eventuali utili e avanzi di gestione destinati a incremento del patrimonio nonché gli altri contributi specificamente destinati al patrimonio della Fondazione da terzi.
5. I fondi a), b) e c) indicati nel comma 4 sono iscritti



distintamente nel bilancio sotto la voce Fondo patrimoniale che ne indica l'ammontare complessivo.

6. Possono essere istituiti fondi o riserve di bilancio ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Art. 5

(Entrate di gestione)

1. Le entrate di gestione sono costituite:

- a) dai contributi in conto esercizio versati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- b) dai proventi dell'attività della Fondazione;
- c) da eventuali contributi, pubblici o privati, che non siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio;
- d) dalle rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- e) da ogni altro ricavo della Fondazione.

2. Ferme le destinazioni obbligatorie previste dalla legge, gli eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati a incremento del patrimonio della Fondazione ai sensi del precedente art. 4, comma 4, lett. c) e del successivo art. 6, comma 3.

Art. 6

(Esercizio sociale. Bilancio d'esercizio. Avanzi di gestione)

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio è approvato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Gli eventuali utili o avanzi della gestione possono alimentare specifiche riserve o fondi di bilancio nel rispetto di quanto disposto nell'art. 7, essere riportati a nuovo per una loro eventuale utilizzazione nell'esercizio successivo o essere destinati a incrementare il Fondo patrimoniale della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lett. c).

Art. 7

(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

1. È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Fondazione, sia in caso di sua estinzione e messa in liquidazione.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili.
3. È vietata anche la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del codice del Terzo settore.

Art. 8

(Libri)

1. La Fondazione deve tenere:

- a) Il libro dei Fondatori, dal quale risultano i Fondatori indicati come tali nella Delibera di trasformazione nonché eventuali Fondatori ammessi successivamente con decisione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di almeno i quattro quinti dei Fondatori; è altresì indicato il

Fondatore e Presidente onorario nella persona di Francesca Ruggieri, vedova del professore Disiano Preite, la quale ha diritto di opporsi a specifiche iniziative della Fondazione che non desidera siano legate al nome di Disiano Preite;

b) il libro dei Sostenitori. I Sostenitori sono coloro che, contribuendo con continuità alle attività della Fondazione, concorrono alle sue entrate di gestione secondo quanto previsto nel successivo art. 9, comma 3. I Sostenitori non indicati come tali nella Delibera di trasformazione sono ammessi con deliberazione del Consiglio di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) il libro delle determinazioni dell'Organo di controllo.

I Fondatori hanno il diritto di esaminare tutti i libri sociali salvo quello dell'Organo di controllo.

Art. 9

(Obblighi economici dei Fondatori e dei Sostenitori)

1. I Fondatori, salvo quello onorario, partecipano al patrimonio della Fondazione con un contributo destinato al Fondo Fondatori di cui al precedente art. 4, comma 4, lett. b), non inferiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

2. I Fondatori, salvo quello onorario, sono tenuti inoltre a concorrere alle entrate di gestione con un contributo annuale in conto esercizio eventualmente determinato dal Consiglio di amministrazione in misura per ciascun fondatore non superiore, salvo consenso scritto dell'interessato, alla metà del contributo con il quale partecipa al Fondo patrimoniale. Nel corso dell'esercizio il Consiglio di amministrazione può deliberare, per la realizzazione di iniziative di urgente e significativo rilievo, il versamento di contributi straordinari in misura per ciascun fondatore non superiore all'importo del proprio ultimo contributo annuale.

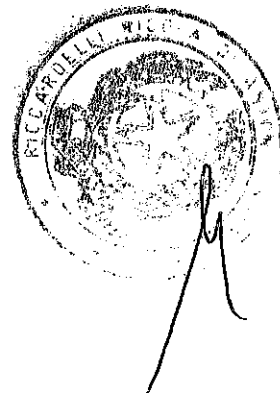
3. I Sostenitori sono anch'essi tenuti a concorrere alle entrate di gestione con un contributo annuale in conto esercizio eventualmente determinato dal Consiglio di amministrazione in misura per ciascun sostenitore non superiore alla metà di quello stabilito per i Fondatori.

Art. 10

(Recesso. Esclusione)

1. Il recesso dei Fondatori e dei Sostenitori è sempre consentito, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Fondazione con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

2. Il recesso ha effetto alla data della chiusura dell'esercizio in cui è stato esercitato; se il recesso è stato comunicato senza rispettare il termine indicato nel precedente comma è dovuto dal recedente anche il contributo in conto esercizio dell'anno successivo.



3. Può essere escluso il Fondatore o il Sostenitore che:

- non abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti;
- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Fondazione o atti, comunque, gravemente contrastanti con gli interessi della Fondazione.

4. L'esclusione è decisa, su proposta del Consiglio di amministrazione, da almeno i quattro quinti dei Fondatori, ha effetto immediato e deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Titolo III

Organizzazione interna

Art. 11

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

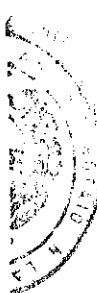
Art. 12

(Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre Fondatori e da due Sostenitori. I primi sono nominati dai tre Fondatori membri uscenti del Consiglio di amministrazione tra gli altri Fondatori, i secondi sono nominati dai Consiglieri fondatori così individuati. Non possono essere nominati i Fondatori e i Sostenitori che sono stati componenti del Consiglio d'amministrazione nel triennio precedente e quelli non in regola con i contributi in conto esercizio dell'art. 9. Resta salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 3.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione e gestione sia ordinaria sia straordinaria. In particolare:

- a) stabilisce e attua gli indirizzi per la realizzazione dello scopo e le linee di azione e intervento per l'attuazione dell'oggetto della Fondazione;
- b) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sia adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni; tiene i libri della Fondazione, salvo quello dell'Organo di controllo;
- c) redige e approva il bilancio d'esercizio;
- d) determina la misura dei contributi in conto esercizio ordinari e straordinari nel rispetto delle previsioni dell'art. 9;
- e) nomina l'eventuale Segretario della Fondazione nonché - anche tra i Fondatori o tra i Sostenitori - responsabili scientifici, collaboratori e consulenti la cui attività



risulti opportuna per il perseguimento dello scopo della Fondazione;

f) nomina tra i suoi componenti Fondatori il Presidente della Fondazione;

g) può conferire specifici incarichi al Presidente;

h) sottopone alla decisione di almeno i quattro quinti dei Fondatori eventuali modifiche del presente statuto nel rispetto di quanto prescritto dalla legge;

i) delibera su ogni argomento demandatogli dalla legge o dal presente statuto;

j) delibera ogni altro atto di amministrazione o gestione.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo in Italia dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due dei suoi componenti e comunque almeno ogni semestre. La convocazione, fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Le riunioni sono valide anche senza il rispetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio e l'Organo di controllo.

4. Il Consiglio d'amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del successivo art. 13.

5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

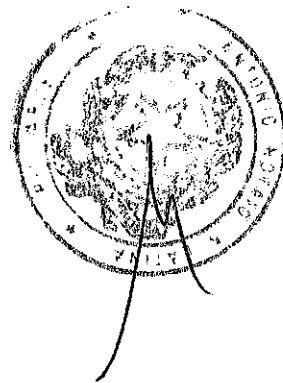
6. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona nominata dagli intervenuti.

7. Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

10. Quando nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, se i Fondatori che fanno parte del Consiglio di amministrazione rimasti in carica sono almeno due provvedono a sostituirli scegliendoli nella stessa categoria (Fondatori o Sostenitori) di quelli mancanti; i nuovi consiglieri scadono assieme a quelli in carica all'atto del loro ingresso nel Consiglio di amministrazione. Se viene meno la maggioranza dei componenti Fondatori, cessa



l'intero Consiglio e i Fondatori indicano tre nuovi componenti Fondatori i quali nominano i due consiglieri Sostenitori.

L'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.

Art. 13

(Mezzi di telecomunicazione)

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, salvo che non sia consentito dalla legge. Si applicano le previsioni del comma 2 in quanto compatibili. In tal caso, nell'avviso di convocazione è indicato che la riunione si terrà solo mediante mezzi di telecomunicazione e il luogo della convocazione è quello nel quale è presente il soggetto verbalizzante.

2. Nel caso di convocazione in presenza delle riunioni del Consiglio d'amministrazione la partecipazione è sempre ammessa anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità;
- che nel luogo di convocazione sia presente almeno il soggetto verbalizzante;
- che sia consentito al Presidente della Fondazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14

(Presidente)

1. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

2. Il Presidente:

- a) accerta che si operi in conformità agli interessi della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione;
- c) conferisce mandati e procure per singoli atti o categorie di atti, anche in relazione a specifiche attività o progetti della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione se conferiti a soggetti diversi da quelli dell'art. 12, comma 2, lett. e);
- d) esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge o dal presente statuto.

3. Al Presidente spetta la rappresentanza della Fondazione

di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.

Art. 15

(L'Organo di controllo)

1. L'organo di controllo è monocratico ed è costituito da un Sindaco che è nominato con decisione di almeno i quattro quinti dei Fondatori, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 3.

2. Il Sindaco è scelto tra i revisori legali dei conti e deve possedere i requisiti indicati nell'art. 2399 c.c.

Il Sindaco esercita:

a) la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

b) il monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione;

c) qualora obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti.

4. Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. È rieleggibile.

5. Il Sindaco assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni e i chiarimenti che considera opportuni per lo svolgimento delle sue funzioni, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

6. Le determinazioni del Sindaco e gli esiti delle sue attività di controllo sono riportate nel libro indicato nell'art. 8, comma 1, lett. d).

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 16

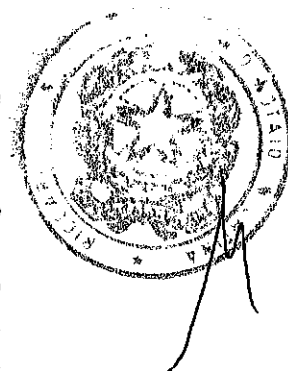
(Segretario)

1. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio di amministrazione nello svolgimento dei loro incarichi. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Può ricevere specifici incarichi dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17

(Regolamento interno)

1. Il Consiglio di amministrazione può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Fondazione.



Art. 18

(Estinzione e messa in liquidazione)

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.
2. Qualora la Fondazione si estingua, con decisione di almeno i quattro quinti dei Fondatori, assunta in conformità a quanto prescritto dalla legge, sono nominati uno o più liquidatori.
3. Il patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, codice del terzo settore, è devoluto con decisione assunta dai quattro quinti dei Fondatori a un ente del terzo settore avente finalità analoghe a quelle della Fondazione operante da almeno tre anni.

Art. 19

(Rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle previsioni del Codice del terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di fondazioni.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. I soci fondatori dell'Associazione Disiano Preite al tempo della Trasformazione sono di diritto Fondatori allorché effettuano il versamento del contributo previsto dall'art. 9, comma 1, al più tardi in occasione dell'Assemblea dell'Associazione convocata per decidere la Trasformazione. Si dà atto che i Fondatori indicati nella delibera di trasformazione hanno versato il contributo previsto dall'art. 9, comma 1, del presente statuto, prima della deliberazione di trasformazione per consentire all'ente di disporre di un patrimonio minimo non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
2. I soci ordinari dell'Associazione Disiano Preite al tempo della Trasformazione sono di diritto Sostenitori, salvo loro rinuncia comunicata per iscritto entro la data dell'Assemblea convocata per decidere la Trasformazione.
3. Per i primi tre esercizi dalla Trasformazione i componenti del Consiglio d'amministrazione e il Sindaco, effettivo e supplente, sono quelli indicati nella Delibera di trasformazione.

I fondatori dell'Associazione che non hanno versato il contributo previsto dall'articolo 9, comma 1, diventano di diritto Sostenitori della Fondazione, fatto salvo la rinuncia dell'interessato.

F.TO MATTEO RESCIGNO

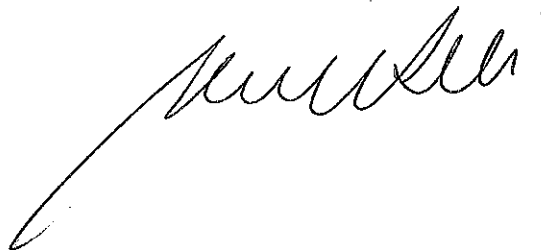
F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi
di legge, si rilascia la presente copia autentica,
costituita da numero... *Dieci*fogli, per
uso "**FISCALE**"

Latina, lì 4 febbraio 2026

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. M. M.', written in a cursive style.

